



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI

HBG GAMING S.R.L.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

"Responsabilità amministrativa della Società"

APPROVATO IN DATA _09/08/2021

INDICE

DEFINIZIONI	4
SEZIONE PRIMA.....	6
1 Il Decreto Legislativo 231/2001	6
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti	6
1.2 I reati previsti dal Decreto.....	6
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	6
1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa	7
1.5 Le “Linee Guida” di Confindustria	8
1.6 Delitti tentati e delitti commessi all’estero.....	9
SEZIONE SECONDA.....	10
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di HBG Gaming S.r.l.....	10
2.1 Obiettivi e mission aziendale	10
2.2 Modello di Governance.....	10
2.3 Finalità e caratteristiche del Modello.....	11
2.4 Destinatari	12
2.5 Struttura del Modello	12
2.6 Elementi fondamentali del Modello.....	12
2.7 Codice Etico e Modello	13
2.8 Presupposti del Modello	13
2.9 Individuazione delle attività “a rischio”.....	14
2.10 Procedure rilevanti in ambito 231	17
2.11 Principi di controllo interno generali	17
SEZIONE TERZA.....	29
3 Organismo di Vigilanza.....	29
3.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	29
3.2 Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza	30
3.3 Reporting dell’Organismo di Vigilanza	30
3.4 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	31
3.5 Segnalazioni di violazioni all’OdV	32
3.5.1 Canale tradizionale di segnalazione	32
3.5.2 Segnalazioni tramite il sistema di Whistleblowing	32
SEZIONE QUARTA.....	34
4 Sistema sanzionatorio	34
4.1 Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo	34
4.2 Sanzioni in tema di segnalazioni all’OdV.....	35
SEZIONE QUINTA	37
5 Aggiornamento del Modello.....	37
SEZIONE SESTA	38

6	Informazione e formazione del personale.....	38
	ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI.....	39
	ALLEGATO B – ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL’ART 4 DEL D.LGS. 231/2001.....	47

DEFINIZIONI

ADM	Si intende l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
CDA	Consiglio di Amministrazione
DECRETO	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ¹
DESTINATARI	I soggetti ai quali si applicano le regole di comportamento contenute nel Modello, meglio individuati al par. 2.4 del Modello medesimo
DIPENDENTI O PERSONALE INTERNO	Persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato (che dovessero essere eventualmente assunti)
DOCUMENTO INFORMATICO	Qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli
GRUPPO HBG (O SEMPLICEMENTE GRUPPO)	L'insieme delle società composto da HBG Gaming S.r.l. e dalle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla medesima HBG Gaming S.r.l. quale società capogruppo.
LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria nel mese di marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE O MODELLO	Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto <i>ex</i> D.Lgs. 231/2001
ORGANISMO DI VIGILANZA O ODV	L'Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001
PA	Pubblica Amministrazione
REATI	I reati di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
SOCIETÀ O HBG GAMING	HBG Gaming S.r.l.
SOGGETTI APICALI	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo della Società
WHISTLEBLOWING	Il sistema di segnalazione di illeciti o irregolarità di cui all'art. 6, co. 2-bis, lett. a), del Decreto

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.



PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

1 Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti (società, associazioni, ecc. di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e successive modifiche ed integrazioni.

Nell’“Allegato A – Fattispecie dei Reati”, sono elencati tutti i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado; c) l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e d) un Modello è stato adottato e reso operativo.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da

soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione al controllo dei primi e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere ai sensi dell'art. 13 del Decreto una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In deroga alla durata generale delle sanzioni interdittive come sopra prevista, ai sensi dell'art. 25 co. 5 del Decreto e con riferimento quindi ai reati di concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione di cui all'art. 25 medesimo, la durata delle sanzioni interdittive può arrivare a sette anni se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale.

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano in caso di commissione dei reati societari e di market abuse. Si precisa infatti che, per tali reati, sono previste le sole sanzioni pecuniarie, raddoppiate nel loro ammontare dall'art. 39, comma 5, della L. 262/2005 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari").

Il Decreto prevede, inoltre, che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.4 Condizione esimente della Responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente ("Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici "protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello deve altresì prevedere:

- a) uno o più canali che consentano agli apicali ed ai relativi sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Lo stesso Decreto prevede poi che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello (cfr. par. 5 – “Aggiornamento del Modello”);
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.5 Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria, redatte sin dal 2002, sono state successivamente più volte aggiornate ed approvate dal Ministero della Giustizia, che le ha giudicate idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state da ultimo aggiornate da Confindustria nel mese di giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo² (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;

² Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società. (cfr.. Codice di Corporate Governance, Comitato per la Corporate Governance, Gennaio 2020).

- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

1.6 *Delitti tentati e delitti commessi all'estero*

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate (nell'Allegato B – “Articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2001”, sono descritte le fattispecie dei reati);
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

SEZIONE SECONDA

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di HBG Gaming S.r.l.

2.1 *Obiettivi e mission aziendale*

HBG Gaming S.r.l. (di seguito “HBG Gaming” o la “Società”) è la società *Holding* del Gruppo HBG composto da diverse società controllate operanti nel settore del *gaming* e concessionarie di ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per la gestione del gioco tramite gli apparecchi da intrattenimento AWP e VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza contenuto nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni (“TULPS”), nonché per la gestione del gioco del Bingo, del gioco a distanza e delle scommesse su rete fisica³.

La Società conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regolamentari vigenti ed applicabili, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale.

La Società è quindi sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari.

A tal fine, HBG Gaming ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e ad implementare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”).

Attraverso l’adozione ed attuazione del Modello, HBG Gaming intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2 *Modello di Governance*

La corporate governance di HBG Gaming, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

Assemblea dei soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto.

Consiglio di Amministrazione (CdA)⁴, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all’Assemblea.

Collegio Sindacale⁵, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della legge e dallo statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo nel

³ giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

⁴ Ove dovesse essere nominato quale Organo Amministrativo ed in alternativa al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico, ogni riferimento nel presente documento al Consiglio di Amministrazione o al CdA o ai relativi componenti deve intendersi riferito all’Amministratore Unico.

⁵ Ove dovesse essere nominato quale organo di controllo ed in alternativa al Collegio Sindacale un Sindaco Unico, ogni riferimento nel presente documento al Collegio Sindacale e/o ai relativi membri deve intendersi riferito al Sindaco Unico.

rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Società di revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale della Consob, incaricata dall'Assemblea dei Soci.

2.3 Finalità e caratteristiche del Modello

Finalità

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di HBG Gaming anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a HBG Gaming di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei "Processi strumentali/funzionali", di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai "Processi strumentali/funzionali" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Attraverso il sistema di segnalazione di illeciti e violazioni (c.d. whistleblowing), il Modello intende altresì consentire e stimolare, a tutela dell'integrità dell'ente e nell'interesse dell'ente medesimo ad instaurare e mantenere una maggiore cultura della legalità, l'emersione di eventuali condotte illecite incoraggiando i dipendenti ed i collaboratori a riferire serenamente e senza ritorsioni, notizie di reato o altre irregolarità e garantendo loro la massima riservatezza.

Caratteristiche

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono: l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia.

- È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett.a) del Decreto, che impone un censimento delle attività della Società nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett.b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell'ambito dei settori "sensibili".

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della Società e del tipo di attività svolte, nonché della storia della Società.

L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello contempli una verifica periodica, nonché l'eventuale modifica dello stesso allorquando siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società.

2.4 Destinatari

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, membro del collegio sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitino nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta della società;
- ai lavoratori subordinati della Società o collaboratori, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima e sotto la vigilanza dei Soggetti Apicali. Resta quindi inteso ad esempio che eventuali terzi o eventuali risorse appartenenti ad altre società del Gruppo HBG, qualora operino, anche in territorio estero, per conto o nell'interesse della Società e sotto la vigilanza dei Soggetti Apicali, devono intendersi come Destinatari del Modello e dovranno, pertanto, osservare le regole comportamentali ed i principi sanciti nel Modello di HBG Gaming.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, professionisti, società di service e partners con cui HBG Gaming opera.

2.5 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. Costituiscono parte integrante del Modello anche le procedure operative e gestionali adottate dalla Società e richiamate dal Modello.

Si evidenzia che nelle Parti Speciali sono state riportate le tipologie di reato presupposto, identificate nell'ambito di un'attività di mappatura delle "Aree a rischio reato" e per le quali è stato ritenuto che HBG Gaming sia, in via potenziale ed eventuale, esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di HBG Gaming di integrare e aggiornare il presente Modello, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di future normative, vengano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.6 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da HBG Gaming nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura delle attività sensibili⁶, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali/funzionali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire. Nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell’art. 6 punto b) del Decreto;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un’attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- sistema di flussi informativi e di segnalazione di potenziali illeciti rilevanti o violazioni del Modello e/o del Codice Etico (c.d. *whistleblowing*);
- modalità per l’adozione e l’effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (cfr. par. 5 “Aggiornamento del Modello”).

2.7 Codice Etico e Modello

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti nonché degli amministratori, dei componenti degli organi sociali, consulenti, fornitori, partner e di tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, agiscono per conto delle Società del Gruppo HBG o sono legati con esse da un rapporto di collaborazione cooperando allo svolgimento delle rispettive attività ed al perseguimento dei relativi fini;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.8 Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, HBG Gaming ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale, al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

La Società ha tenuto altresì conto del proprio sistema di controllo interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il sistema di controllo interno di HBG Gaming deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

⁶ Tramite l’analisi documentale e le interviste svolte, con i soggetti aziendali informati dell’organizzazione e delle attività svolte dalle Funzioni/Direzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate, sono identificate:

- le aree di attività “sensibili” alla commissione dei reati, o aree di attività a potenziale rischio-reato ai sensi del Decreto;
- i processi “strumentali/funzionali” alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, o processi nel cui ambito potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione del reato

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di HBG Gaming;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema procedurale;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione e reporting;
- sistema di flussi informativi verso gli organi di governance e di controllo;
- sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e sistema di segnalazione di violazioni (ivi compreso il c.d. whistleblowing);
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del sistema di controllo interno di HBG Gaming vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

2.9 Individuazione delle attività "a rischio"

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, dunque, condotta l'analisi delle attività aziendali di HBG Gaming e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (nonché pratici esempi di attività "sensibili"), gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali/funzionali").

In considerazione delle attività caratteristiche di HBG Gaming le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dagli artt. 24, 25, 24 ter, 25 ter, 25 octies, 25 decies e 25 quinquiesdecies, .

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di reato previste dal Decreto, pur analizzate e valutate in relazione alla struttura organizzativa interna (facente capo essenzialmente agli organi sociali e priva di lavoratori dipendenti) ed alle attività svolte dalla Società (quale capogruppo), non sembrano ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico intervento, ferma restando una sostanziale funzionalità, seppur indiretta, dei precetti e dei protocolli previsti nel presente Modello e nel relativo Codice Etico anche per tali fattispecie di reato. Eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'attività della Società, con il supporto dell'OdV, saranno tempestivamente valutate dalla medesima Società ai fini dell'eventuale integrazione delle aree ed attività a rischio ed in generale del Modello.

L'identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd. mappatura), come già sopra ricordato, è stata realizzata anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna direzione/dipartimento competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività di mappatura sopra descritta, previamente condivisi con i referenti aziendali intervistati, sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio – reato), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto, nell'ambito delle attività della Società.

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita presso la sede della Società, dalla Direzione Sistemi di Gestione e Rischi 231/01 di HBG Gaming.

Nello specifico, è riscontrabile il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto nelle seguenti aree di attività aziendale⁷:

- Gestione, anche tramite intermediari, dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione dell'espletamento degli adempimenti amministrativi connessi all'attività caratteristica
 - Rapporti con la PA per richieste/rilascio di autorizzazioni, certificazioni etc. per l'esercizio delle attività
- Gestione, anche tramite intermediari, degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti
 - Rapporti con la PA in caso di verifiche ispettive, a titolo esemplificativo:
 - ✓ Agenzia delle Entrate e degli Enti competenti per verifiche in materia fiscale/tributaria;
 - ✓ Guardia di Finanza, Polizia Municipale e di altre Autorità di pubblica sicurezza.
 - Rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti (es. Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o Banca d'Italia e gestione delle comunicazioni e delle informazioni a esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.
 - Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implicano l'accesso ai siti istituzionali (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Direzione del Lavoro).
 - Gestione di attività di lobby e gruppi di interesse o rappresentanza nonché gestione di affari e relazioni istituzionali con soggetti intermediari in rapporto con Funzionari Pubblici.
- Gestione del personale e gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori (ove presenti)
 - Gestione dei rapporti con i candidati alla assunzione e con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate.
 - Gestione dei rapporti, anche tramite consulenti esterni o intermediari, con funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, anche in occasione di verifiche ispettive:
 - ✓ predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - ✓ autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - ✓ ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
 - ✓ elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
 - ✓ controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente.

⁷ Nelle aree di attività aziendali sono comprese sia attività direttamente svolte (o che potrebbero essere svolte) dalle funzioni interne della Società sia attività svolte (o che potrebbero essere svolte) sempre dalla Società ma attraverso funzioni formalmente dipendenti da altre società del Gruppo HBG, nell'interesse e per conto della medesima Società. Devono, inoltre, intendersi comprese le attività riconducibili e riferibili ad altre società del Gruppo HBG, in relazione alle quali l'eventuale commissione di un illecito potrebbe in astratto comportare, in base alle disposizioni del Decreto 231/2001 e in considerazione della reciproca interferenza tra le società del Gruppo HBG, una indiretta responsabilità della società capogruppo HBG Gaming S.r.l..

- Gestione, anche tramite intermediari, dei contenziosi (es.: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio
 - Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali esterni.
 - Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.
- Gestione della contabilità generale e formazione del bilancio
 - Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - ✓ Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici e contabilizzazione e registrazione delle fatture/operazioni (es. gestione e registrazione contabile della fatturazione attiva e passiva);
 - ✓ Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
 - ✓ Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico;
 - ✓ Predisposizione, conservazione ed archiviazione di fatture e documenti contabili.
- Gestione degli adempimenti in materia societaria e gestione degli adempimenti fiscali
 - Rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio, e con il Socio nelle attività di verifica della gestione aziendale.
 - Tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili e sociali.
 - Gestione degli adempimenti fiscali, calcolo e versamento di imposte e tributi e presentazione delle dichiarazioni fiscali.
 - Gestione, anche tramite intermediari, dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari e/o tributari (es. Registro delle imprese presso le Camere di Commercio competenti, Agenzia delle Entrate).
- Approvvigionamento di beni e servizi e, in generale, negoziazione e sottoscrizione di contratti con soggetti terzi
 - Gestione degli acquisti di beni e servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - ✓ predisposizione e conservazione delle richieste di acquisto e, in generale, della relativa documentazione;
 - ✓ emissione degli ordini;
 - ✓ autorizzazioni interne;
 - ✓ gestione dei rapporti e delle relazioni con i terzi in sede di verifica e controllo del rispetto degli impegni assunti;
 - ✓ gestione di eventuali contestazioni.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e gestione di attività finanziarie
 - Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria.
 - Gestione dei rapporti con banche ed istituti finanziari e gestione dei conti correnti bancari (ad es. apertura conti correnti, riconciliazioni bancarie);
 - Impiego del capitale e gestione di operazioni di acquisto/vendita di asset/partecipazioni aziendali, investimenti, operazioni straordinarie e transazioni finanziarie con conseguenti movimentazioni di capitali (specie se realizzate con soggetti terzi operanti all'estero in paesi black list).
- Atti del CdA e supporto all'assemblea dei soci
 - Attività di supporto alle riunioni assembleari e attività del CdA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari.
- Gestione delle partecipazioni e dei rapporti intercompany

- Servizi e finanziamenti intercompany.
- Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)
 - Coinvolgimento in un'organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).
- Gestione di omaggi, donazioni e liberalità
 - Gestione degli omaggi, delle donazioni e delle liberalità.

Sono stati anche individuati e regolamentati i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato (processi c.d. strumentali) e i processi che sovrintendono direttamente le attività sensibili (processi c.d. funzionali):

1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza
2. Atti del CdA e supporto all'Assemblea
3. Gestione delle Operazioni straordinarie
4. Consulenze e incarichi professionali a terzi
5. Acquisto di beni e servizi
6. Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza
7. Gestione del contenzioso
8. Flussi Monetari e Finanziari e gestione di attività finanziarie
9. Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità
10. Gestione degli adempimenti societari e fiscali
11. Formazione del Bilancio civilistico (Financial Closing) e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci
12. Gestione delle attività antiriciclaggio
13. Selezione, assunzione, gestione del personale dipendente

2.10 Procedure rilevanti in ambito 231

All'esito dell'avvenuta identificazione dei processi strumentali e funzionali, la Società, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha provveduto ad una rilettura del corpo procedurale esistente con più specifico riferimento a quelle procedure che regolano le aree aziendali connesse al core business risultate di fatto più esposte a rischi 231.

Di conseguenza, HBG Gaming ha provveduto ad apportare alcune integrazioni a talune procedure già esistenti, ritenute indispensabili per una più ampia prevenzione dei possibili rischi di realizzazione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, nonché a predisporre di nuove laddove il rischio sia risultato meno presidiato nel sistema di controllo in essere.

Le menzionate procedure contengono, in sostanza, un insieme di regole atte a consentire il controllo ex ante e la ricostruzione ex post di ciascun processo decisionale e delle relative fasi, idonee a governare anche profili di rischio in chiave 231.

L'elenco completo di tutte le procedure aziendali esistenti è custodito dalla Società presso la Funzione Quality, disponibile per consultazione.

Le procedure contengono regole di condotta aziendale e formano parte essenziale del presente Modello.

2.11 Principi di controllo interno generali

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei

poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare, devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

- Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operativa di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;

- disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- la documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Gestione di eventuali conflitti di interesse

Al fine di garantire imparzialità ed oggettività di giudizio nei rapporti con le controparti della Società (ad es. potenziali fornitori o possibili clienti), fermo restando quanto al riguardo previsto dal Codice Etico, è adottata una specifica procedura, di seguito descritta, al fine di evitare che l'operazione posta in essere o da porre in essere sia gestita internamente da parte di un soggetto (impiegato presso la Società o avente un rapporto con la Società) legato da stretti vincoli di parentela, affinità, coniugio o da rapporti di debito/credito con la controparte (con il rischio di possibile conflitto di interessi o di possibili forme di favoritismo).

Al fine di evitare, o gestire, un potenziale conflitto di interessi come sopra descritto:

- a) è obbligo per la Direzione interessata richiedere e/o far richiedere preventivamente alla controparte informazioni in merito alla sussistenza o meno di stretti vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o rapporti di debito/credito con un dipendente della Società o con un soggetto avente già un rapporto con la Società;
- b) è obbligo del soggetto che per conto della Società dovesse proporre l'instaurazione di un rapporto con una controparte o dovesse essere incaricato per gestire l'operazione con tale controparte rendere nota al responsabile della Direzione interessata l'eventuale presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, derivante da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o debito/credito con la controparte medesima, astenendosi dallo svolgimento di ogni operazione connessa;
- c) dell'esistenza di un potenziale conflitto di interessi, come sopra rappresentato o accertato, è fatta tempestiva comunicazione via email dal responsabile della Direzione interessata al Direttore Sistemi di Gestione e Rischi 231/01 che provvederà a conservare le comunicazioni ricevute; nel caso in cui il soggetto in potenziale conflitto di interessi sia il Direttore Sistemi di Gestione e Rischi 231/01 quest'ultimo informerà il General Counsel;
- d) il Direttore Sistemi di Gestione e Rischi 231/01, sentito l'Organismo di Vigilanza e con il supporto del responsabile della Direzione interessata, effettua una valutazione preliminare preventiva della situazione di potenziale conflitto di interessi rappresentata o accertata e sottopone al General Counsel (o al Direttore Generale se il potenziale conflitto di interessi riguarda il General Counsel o al Consiglio di Amministrazione

se il potenziale conflitto di interessi riguarda il Direttore Generale) la questione e le relative possibili iniziative da assumere per gestire e mitigare il potenziale conflitto d'interessi, anche attraverso appropriate misure o procedure, fermo restando che in generale e per quanto possibile l'operazione deve essere internamente gestita, anche in deroga al mansionario/organigramma ed alle procedure operative definite, da un soggetto diverso da colui che si trova in potenziale conflitto di interessi (prevedendo in tal caso adeguate barriere informative nei confronti di quest'ultimo al fine di impedire per quanto possibile che lo stesso venga a conoscenza di informazioni confidenziali o privilegiate in relazione all'operazione in cui abbia potenziale interesse) oppure con il controllo e l'approvazione specifica di un altro responsabile in aggiunta a colui che si trova in potenziale conflitto di interessi. Inoltre nel contratto con la controparte è opportuno, ove possibile, fare menzione del potenziale conflitto di interessi e delle modalità di mitigazione adottate.

Nel caso in cui la situazione di potenziale conflitto di interessi dovesse riguardare il Direttore Sistemi di Gestione e Rischi 231/01, la valutazione preliminare circa la medesima situazione di conflitto è effettuata dal General Counsel.

Della situazione di potenziale conflitto di interessi e delle contromisure decise e adottate dal General Counsel (o dal Direttore Generale o dal Consiglio di Amministrazione se il potenziale conflitto di interessi riguarda rispettivamente il General Counsel o il Direttore Generale) al fine di mitigare i relativi rischi potenziali, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nonché all'OdV ed al Collegio sindacale. L'OdV ed il Collegio sindacale potranno al riguardo effettuare i controlli che riterranno opportuni al fine di verificare il rispetto dei principi di imparzialità e correttezza nella gestione dell'operazione.

Nel caso in cui l'operazione in conflitto di interessi non possa essere gestita nei modi di cui sopra, la stessa dovrà essere espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione (o da un suo delegato), previo parere dell'OdV, e supportata da specifiche e motivate esigenze.

Principi specifici di controllo interno

Di seguito vengono enunciati, per i processi funzionali e/o strumentali individuati precedentemente, a titolo non esaustivo, i principi di controllo minimali a cui si deve ispirare l'operatività degli stessi.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di esternalizzazione di processi e attività, presso la Società devono essere previsti poteri delegati e specifiche procure per coloro che operano in nome e per conto della Società, anche se in via temporanea e per particolari operazioni.

Per i processi "strumentali" identificati, anche nell'ipotesi di esternalizzazione, devono essere applicati dalla Società i principi nel seguito riportati.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza e le Autorità di Pubblica Sicurezza

- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile della direzione interessata o da altro soggetto delegato o, se necessario, da parte di un procuratore della società;
- le funzioni interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenziario per quanto riguarda gli adempimenti ricorrenti;
- ciascuna direzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica;
- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la documentazione e le informazioni richieste;
- la gestione dei rapporti con i pubblici funzionari in caso di visite ispettive è totalmente nella responsabilità del responsabile di direzione competente, che gestisce i sopralluoghi dalla fase di accoglimento alla firma del verbale di accertamento;

- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Società, il responsabile di direzione coinvolto ha l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici.

Atti del CdA e supporto all'assemblea

- La formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti, nell'atto costitutivo, nello Statuto, nel Codice Etico, nel Modello e di altra regolamentazione di governance adottata dalla Società

Gestione delle Operazioni straordinarie

- Nella predisposizione di bilanci e/o di altri prospetti economici, patrimoniali e finanziari redatti in occasione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale, sono rispettati i medesimi principi di veridicità, completezza e correttezza previsti per la redazione dei bilanci civilistico e consolidato;
- per le operazioni di acquisizione e dismissione di società o rami d'azienda, è preventivamente verificata la provenienza dei beni conferiti nel patrimonio della società o del ramo di azienda da acquistare nonché l'identità, la sede, la natura giuridica, la certificazione antimafia del soggetto cedente.

Consulenze e incarichi professionali a terzi

- Deve essere prevista l'esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi del processo di gestione delle consulenze ed incarichi professionali (ad es. in linea di principio non vi deve essere coincidenza di identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione);
- gli incarichi professionali e le consulenze sono affidati sulla base dell'intuitus personae, previa verifica dei requisiti professionali ed organizzativi nonché delle competenze a garanzia degli standard economico-qualitativi richiesti in coerenza con l'incarico da assegnare. A tal fine, la scelta del consulente e/o del professionista esterno deve essere in particolare adeguatamente motivata, anche attraverso la compilazione dell'apposito modulo previsto dalla procedura acquisti, da inviarsi alla funzione Amministrazione Fornitori e Servizi Generali (AFAG) ed archiviato;
- deve essere effettuata un'adeguata attività selettiva fra i diversi operatori di settore;
- devono esistere adeguati livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/incarico professionale e meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- nell'impiego di consulenti/professionisti esterni, nell'ambito della gestione dei rapporti con la PA, devono essere previsti dei meccanismi di verifica dell'assenza di contemporanea collaborazione sulla medesima materia con le stesse amministrazioni pubbliche (per esempio mediante inserimento di tale clausola all'interno del contratto);
- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- devono esistere adeguati livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendali e con le procedure aziendali vigenti, ivi compresa per quanto applicabile la procedura acquisti) per la stipulazione dei contratti;
- nei contratti con consulenti e professionisti esterni, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto.

Acquisto di Beni e Servizi

- Devono esistere norme aziendali relative all'approvvigionamento di beni e servizi e in particolare per l'approvvigionamento di particolari tipologie di beni e servizi (diversi da consulenze e incarichi professionali per i quali si rimanda al paragrafo precedente) ovvero per approvvigionamenti con particolari modalità attuative (es. con riferimento al fornitore unico, o in caso di urgenza), che assicurino, per quanto possibile, una distinzione e separazione soggettiva tra chi autorizza l'attività, chi la gestisce/segue, chi predispone/conserva/archivia la relativa documentazione, chi esegue il pagamento e chi sulla stessa attività esercita il controllo (o comunque una condivisione, tra più soggetti, di ognuna di tali fasi). Gli acquisti della Società devono essere pertanto eseguiti e autorizzati secondo quanto previsto dalle predette norme aziendali,

prevedendo un'adeguata attività selettiva fra diversi potenziali fornitori (secondo soglie e criteri predefiniti) e la previa verifica da un lato della corrispondenza dei beni e/o servizi da acquistare rispetto alle esigenze aziendali e dall'altro della rispondenza tra beni e/o servizi acquistati/ricevuti e le relative uscite di cassa;

- le norme aziendali devono essere ispirate, in ciascuna fase del processo di approvvigionamento ed indipendentemente dalla funzione responsabile del medesimo processo (a seconda dei casi, il responsabile del centro di costo richiedente e/o il responsabile della funzione Amministrazione Fornitori e Acquisti Generali – AFAG), a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili, valutazione delle richieste di approvvigionamento o delle richieste di servizi, verifica che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, determinazione dei criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e tracciabilità delle valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle operazioni effettuate;
- la scelta e la valutazione della controparte deve avvenire, per quanto possibile, sulla base di requisiti predeterminati dalla Società, assicurando che ogni operazione e/o transazione, compresi i relativi flussi finanziari, sia sempre legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile, al fine di consentire l'effettuazione di controlli sulle caratteristiche dell'operazione e/o della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sulla relativa esecuzione;
- i contratti di acquisto di valore significativo o che coinvolgono il budget di più responsabili/direzioni aziendali devono essere sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio, sentiti i responsabili/direttori delle eventuali funzioni coinvolte e dal Direttore Generale e/o dal CdA della Società;
- la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (es. pubblicazione del bando/invio della richiesta di offerta a più fornitori, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- la definizione delle short vendor list deve essere effettuata mediante procedure trasparenti e deve essere autorizzata a un adeguato livello gerarchico;
- nei casi di controparti commerciali residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) e/o aventi banche residenti in tali paesi, o in caso di società offshore, l'inserimento in anagrafica fornitori dovrà essere valutato e preceduto dall'autorizzazione scritta del responsabile della Direzione che usufruisce/richiede il servizio/fornitura, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del conto corrente bancario in uso;
- il ricorso alla procedura "fornitore unico" deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partners commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- devono essere definiti criteri di rotazione, per quanto possibile, delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento;
- devono essere formalmente definiti idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire, per quanto possibile, una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle vendor list;
- devono esistere idonei sistemi di monitoraggio e formalizzazione di report da sottoporre ad adeguato livello gerarchico per il monitoraggio (ad esempio numero di gare, offerte richieste/ricevute, fornitore aggiudicatario, Direzione che ha proceduto alla selezione, importo ed ente richiedente il fornitore unico, ecc.);
- devono essere chiaramente definite le condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
- in caso di eventuali controversie relative a contestazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi acquistati ed ai relativi pagamenti effettuati, deve essere garantita, in accordo con le procedure interne, la tracciabilità dei processi di monitoraggio del rapporto, ivi incluse eventuali transazioni extragiudiziarie, ai fini della validazione interna (controllo) e sottoscrizione di eventuali accordi transattivi.

Rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

- Non devono essere ammessi anticipi o rimborsi delle spese sostenute direttamente dai soggetti esterni, in particolare da rappresentanti della Pubblica Amministrazione che beneficiano di ospitalità;
- la gestione dei rimborsi spese deve avvenire in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile;
- i processi di autorizzazione e controllo delle trasferte devono essere sempre ispirati a criteri di economicità e di massima trasparenza, sia nei confronti della regolamentazione aziendale interna che nei confronti delle leggi e delle normative fiscali vigenti;
- nello svolgimento di attività di servizio devono essere sempre ricercate le soluzioni più convenienti, sia in termini di economicità che di efficienza operativa;
- il sostenimento di spese di rappresentanza deve soddisfare il concetto di “opportunità” della spesa, in linea pertanto con gli obiettivi aziendali;
- le spese per forme di accoglienza e di ospitalità devono attenersi ad un criterio di contenimento dei costi entro limiti di normalità.

Gestione del contenzioso

- Nell’ambito dell’organizzazione interna devono essere definiti:
 - i limiti delle deleghe di spesa dei soggetti coinvolti nella gestione del contenzioso;
 - i criteri di individuazione di legali esterni per la gestione dei contenziosi;
- l’articolazione del processo deve garantire la segregazione funzionale tra:
 - coloro che hanno la responsabilità di gestire il contenzioso, anche mediante l’ausilio di legali esterni;
 - coloro che hanno la responsabilità di imputare a budget le spese legali da sostenere;
 - coloro che hanno la responsabilità di verificare il rispetto delle deleghe di spesa e di poteri conferiti ed il rispetto dei criteri definiti per la scelta dei legali e la natura e la pertinenza degli oneri legali sostenuti;
- deve essere sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni;
- deve essere prevista la predisposizione di uno scadenziario che permetta di controllare l’intera attività esecutiva, con particolare riferimento al rispetto dei termini processuali previsti;
- deve essere garantita la tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate.

Flussi Monetari e Finanziari e Gestione di attività finanziarie

- Deve essere assicurata la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi;
- il CdA, o il soggetto da esso delegato deve stabilire e modificare, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all’Organismo di Vigilanza;
- non deve esservi identità soggettiva tra chi impegna HBG Gaming nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne deve essere data comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
- deve essere sempre prevista la rilevazione e l’analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- devono essere immediatamente interrotte o, comunque, non deve essere data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono essere autorizzate ed avere sempre una causale espressa e essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- devono essere definite regole che impongano la garanzia della assoluta trasparenza, correttezza ed effettività delle operazioni e dei flussi finanziari posti in essere; in particolare, deve essere prevista una apposita verifica dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità delle operazioni poste in essere;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati solo a fronte dell'attestazione o verifica dell'effettiva esecuzione dell'ordine o del contratto cui i medesimi pagamenti sono riferiti;
- devono essere definite apposite verifiche circa la legittima e lecita provenienza dei capitali e delle risorse utilizzate per acquisti, approvvigionamenti ed operazioni/investimenti nonché specifiche modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta e del processo decisionale, con evidenza delle relative motivazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione anche con riferimento alle operazioni infragruppo; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso autorizzato dalla funzione amministrazione per importi non significativi (e comunque nel rispetto della normativa vigente) della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita e fatto salvo quanto sopra stabilito per l'uso del denaro contante, devono essere utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi nazionali sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- devono essere vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalla funzione amministrazione, ed in particolare per le operazioni di piccola cassa;
- devono essere previste specifiche regole di condotta e procedurali per la gestione di conti correnti e per la gestione del capitale e del risparmio.

Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e di altre liberalità

- Deve esistere una autorizzazione formalizzata (del Direttore Generale o di un Dirigente da questi incaricato) a conferire utilità anche tenuto conto dei programmi e delle iniziative di *corporate social responsibility* della Società e del Gruppo HBG e degli effettivi e leciti interessi della Società;
- deve essere previamente valutata la valenza della donazione, dell'operazione di liberalità o della sponsorizzazione (ove consentita) nonché l'onorabilità e la reputazione del beneficiario e la congruità del beneficio concesso (modico valore in caso di omaggi);
- gli omaggi devono essere selezionati nell'ambito di un elenco apposito - gestito dalla direzione competente e da un soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati, in linea quanto previamente autorizzato;
- gli eventuali fornitori delle utilità devono essere scelti all'interno di una lista gestita dalla direzione competente. L'inserimento / eliminazione dei fornitori dalla lista deve essere basato su criteri oggettivi. L'individuazione, all'interno della lista, del fornitore della singola utilità deve essere motivata e documentata;

- nei casi di fornitori di utilità residenti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. black list) e/o aventi banche residenti in tali paesi, o in caso di società offshore, l'inserimento in anagrafica fornitori dovrà essere valutato e preceduto dall'autorizzazione scritta del responsabile della Direzione che usufruisce/richiede il servizio/fornitura, con esplicita motivazione del fornitore scelto e del conto corrente bancario in uso;
- è prevista la rilevazione di operazioni (donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità) ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- nei contratti di fornitura, patti fra soci o partner commerciali, deve essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello, ovvero l'indicazione da parte del contraente della adozione di un proprio Modello ex Decreto;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti per donazioni, sponsorizzazioni o liberalità con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte;
- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni relative a donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità, che vedano coinvolti come beneficiari, soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- devono esistere report periodici sulle spese per la concessione di utilità, con motivazioni e nominativi / beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati;
- nel budget e nei consuntivi devono essere separate le spese per ciascuna tipologia di utilità.

Gestione degli adempimenti societari e fiscali

- Gli adempimenti societari, contabili e fiscali e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie;
- gli adempimenti societari, contabili e fiscali e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.
- devono essere definite regole in materia di gestione dei dati contabili e controllo della correttezza e completezza dei medesimi dati contabili (le rilevazioni contabili delle operazioni devono in particolare essere eseguite nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione), nonché verifiche preventive circa la regolarità e correttezza del bilancio;
- con riferimento alle operazioni aziendali poste in essere ed ai connessi trasferimenti, per cui si procede alla contabilizzazione e registrazione delle fatture, devono essere preliminarmente verificati il processo decisionale/autorizzativo (SAP), le ragioni/esigenze (convenienza strategica, validità economica e fattibilità), le modalità di determinazione delle condizioni economiche e le valutazioni circa la congruità dei prezzi applicati (in particolare, ad ogni operazione deve corrispondere un ordine o un contratto firmato dal soggetto dotato dei relativi poteri);
- devono essere previsti meccanismi di controllo (i) della effettività sostanziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo dell'operazione da contabilizzare e dell'effettività dei corrispettivi (es. tramite attestazione da parte delle funzioni coinvolte circa la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto ai requisiti e ai termini definiti contrattualmente), (ii) della correttezza delle relative fatture e della regolarità normativa delle stesse sotto il profilo della normativa fiscale nonché (iii) meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- deve essere accertata la corrispondenza tra controparte effettiva e intestatario delle fatture (con blocco del pagamento della fattura in caso di disallineamento tra intestatario della fattura e soggetto che ha eseguito la prestazione);
- devono essere previsti meccanismi di controllo sul valore/prezzo dei beni/servizi in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento, in conformità a quanto indicato nel contratto/ordine;
- deve essere verificata periodicamente la corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti (ove presenti) e relativi importi indicati nelle certificazioni/buste paga;
- devono essere verificate le note spese mediante analisi delle autorizzazioni e dei relativi giustificativi di spesa;

- deve essere adottato un sistema di archiviazione cartacea e/o digitale della documentazione, che garantisca l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati (se non con apposita evidenza e autorizzazione) e l'accesso agli stessi solo agli autorizzati;
- devono essere adottati programmi di contabilità o sistemi informatici in ambito amministrativo-contabile che consentano di tracciare e ricostruire le operazioni effettuate ed archiviare la documentazione rilevante nonché di risalire ai soggetti che effettuano scritture, modifiche e cancellazioni nonché il contenuto delle stesse;
- devono essere eseguite apposite verifiche sugli adempimenti tributari, sulle imposte dovute e sulle dichiarazioni fiscali (tax risk management), anche se possibile tramite specifiche procedure in tema di *compliance* contabile/fiscale) e tali verifiche, unitamente alle valutazioni effettuate, devono essere formalizzate. Il processo di determinazione delle ritenute effettuate, delle imposte e delle tasse dovute, dalla Società nonché il processo di versamento e quello di dichiarazione delle medesime è disciplinato attraverso apposite procedure operative interne (cfr. la policy "*Imposte, tasse e ritenute del Gruppo HBG*"), che definiscono altresì i relativi ruoli e responsabilità.

Formazione del Bilancio civilistico (Financial Closing) e gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci

- Devono essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme anche di gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- devono essere previamente identificati i dati e le notizie da fornire alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo ed alla Funzione Contabilità e Bilancio in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico), con esplicitazione di modalità e tempistiche;
- qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, la funzione preposta deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni in tema di bilancio e contabilità, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni medesime devono essere archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- la trasmissione delle informazioni deve essere consentita alle sole persone autorizzate e avvenire attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni;
- il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna Direzione/Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi (generati in modo automatico e non automatico);
- ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata dalla sola Direzione/Funzione che li ha generati, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del Direttore/Responsabile di Funzione;
- devono essere erogate, oltre che alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) anche alle funzioni interessate alla attività di definizione delle poste valutative del bilancio;
- devono essere previste regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del CdA al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- devono essere previste regole di comportamento, rivolte agli Amministratori per la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette al Socio o al pubblico. Tali regole devono prevedere che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- per ciascuna funzione deve essere individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, devono essere documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale debba esprimere parere devono essere messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- devono essere previste direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale, anche con riferimento a richieste di notizie relative alle controllate, all'andamento di determinate operazioni sociali o affari, e in occasione di richieste da parte del Socio;
- deve essere sempre garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il Socio e il collegio sindacale.

Gestione delle attività antiriciclaggio

- È prevista la rilevazione di operazioni (pagamenti) ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- sono immediatamente interrotte o, comunque, non è data esecuzione ad operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono essere autorizzate ed avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile; il processo operativo e decisionale deve essere tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione anche con riferimento alle operazioni infragruppo;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi e comunque nei limiti della normativa vigente ed applicabile della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- devono in generale essere rispettate le prescrizioni normative di cui al D.lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio) e le relative disposizioni contenute nelle procedure operative all'uopo adottate dalla Società.

Selezione, assunzione, gestione del personale dipendente (ove esistente)

- Per la selezione del personale devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati e un'autorizzazione formalizzata all'assunzione;
- sono vietate assunzioni di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o non in regola con il permesso di soggiorno e in ogni caso sono vietate assunzioni di lavoratori secondo condizioni (retribuzioni, orari e modalità di lavoro) non in linea con le norme e le prassi applicabili;
- la scelta dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori avviene, a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla medesima, sulla base di requisiti di professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni, uguaglianza di trattamento, indipendenza, competenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- devono essere definiti criteri di controllo nel caso in cui l'ente stesso faccia ricorso al lavoro interinale mediante le agenzie specializzate;
- nei contratti di assunzione il dipendente deve firmare apposita dichiarazione per l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel Modello e nel Codice Etico;

- deve essere predisposto un budget annuale per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget devono essere formalmente autorizzate da soggetto avente responsabilità in materia;
- eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- nell'assunzione di dipendenti, consulenti e collaboratori deve essere preventivamente assicurato il controllo sia formale sia sostanziale da parte delle funzioni competenti della presenza nelle Liste di Riferimento;
- all'interno dei contratti con controparti, sono previste, per quanto possibile, specifiche clausole (o lettere di impegno) con le quali la controparte garantisce di avvalersi di personale in regola e secondo condizioni in linea con le norme e le prassi applicabili;
- sono adottati adeguati programmi di formazione del personale sul Codice Etico, sul Modello e sulla normativa di cui al Decreto.

SEZIONE TERZA

3 Organismo di Vigilanza

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, HBG Gaming ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di natura collegiale, interno alla Società, dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.

In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

L'Organismo di Vigilanza è composto da membri interni e/o esterni alla Società.

I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni appartenenti alle aree di business aziendale o soggetti dotati di poteri decisori ed i componenti esterni non dovranno avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale o contabile o di controllo interno, provvisti dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per due anni e sono in ogni caso rieleggibili. Alla loro scadenza i componenti dell'OdV continuano ad esercitare le loro funzioni in attesa della, e sino alla, nomina dei successori o sino alla loro eventuale riconferma.

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne sono stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è inoltre dotato di un proprio Regolamento, comunicato per informativa al CdA.

Il CdA designa tra i membri dell'Organismo di Vigilanza un Presidente, al quale può essere delegato l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento. Ove non vi provveda il CdA, il Presidente è nominato dallo stesso Organismo di Vigilanza tra i propri membri. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza individua i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, e definisce le cause di ineleggibilità, decadenza e revoca dall'incarico.

3.2 **Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello, ivi compresa la Policy di *whistleblowing*;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello, ivi compresa la Policy di *whistleblowing*;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- propone l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali (cfr. par. 5 "Aggiornamento del Modello").

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di HBG Gaming differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati" (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di comunicazione e segnalazione verso l'Organismo in aggiunta al sistema di *whistleblowing* riservato al solo Personale Interno;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Direzioni aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

3.3 **Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, e al Collegio Sindacale. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'OdV di HBG Gaming potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Annualmente, inoltre, l'OdV di HBG Gaming trasmette al Consiglio di Amministrazione, un report scritto sull'attuazione del Modello presso HBG Gaming.

3.4 *Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza*

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e nelle singole Parti Speciali del Modello, ai fini dello svolgimento da parte del medesimo OdV delle relative attività di vigilanza e di monitoraggio dell'adeguatezza, dell'aggiornamento e della corretta applicazione del Modello medesimo.

I flussi informativi si distinguono in:

- comunicazioni periodiche, intese quali flussi informativi da inviare all'OdV dalle funzioni di volta in volta responsabili.

Tali flussi informativi periodici sono definiti nell'ambito di specifiche tabelle, predisposte e tenute a cura dell'Organismo di Vigilanza e comunicate alle funzioni interessate, all'interno delle quali sono altresì identificati uno o più "Responsabili Interni" obbligati a fornire all'OdV i flussi informativi ivi previsti.

I flussi informativi periodici sono inviati almeno con cadenza semestrale, fatti salvi i casi in cui su indicazione o in accordo con l'Organismo di Vigilanza i flussi informativi potranno avere una periodicità diversa, comunque almeno annuale, e fatti salvi i casi in cui in accordo con l'Organismo di Vigilanza i flussi informativi potranno essere sostituiti da interviste e confronti diretti tra il medesimo OdV ed il Responsabile Interno interessato. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state informazioni significative da comunicare all'OdV, allo stesso dovrà essere inviata una comunicazione "negativa".

- comunicazioni "ad evento", che presuppongono il verificarsi di un fatto o di un evento, da inviare tempestivamente all'OdV (tra le comunicazioni ad evento rientrano anche le segnalazioni di violazioni – *whistleblowing* – il cui flusso è disciplinato al successivo par. 3.5).

In generale e fermo restando quanto più precisamente previsto nelle tabelle flussi periodici di cui sopra, qualsiasi informazione o documentazione che possa influire sull'organizzazione della Società e sul Modello o sia comunque attinente alle operazioni poste in essere dalla Società stessa, soprattutto nelle aree di attività a rischio, deve essere inoltrata in tempi immediati all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nell'ambito dei flussi ad evento, i Responsabili Interni competenti dovranno obbligatoriamente trasmettere, ove necessario anche in via preventiva, all'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione concernenti:

- eventuali nuove attività operative o eventuali modifiche del business della Società;
- variazioni dell'assetto organizzativo e della governance aziendale (ad es. modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale);
- modifiche apportate all'assetto procedurale della Società;
- operazioni straordinarie della Società (ad es. acquisizioni, investimenti, finanziamenti, fusioni ed accordi di partnership);
- contratti o accordi conclusi con enti pubblici o erogazioni di fondi o contributi pubblici a favore della Società;
- eventuali verifiche o ispezioni subite dalla Società (ad es. Guardia di Finanza), contenziosi e/o contestazioni da parte di pubbliche autorità;
- ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Modello, quali modifiche legislative e regolamentari ed ogni altra circostanza o situazione che si presta a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti contenuti nel Modello medesimo.

Inoltre l'OdV può essere consultato dai Destinatari per chiarimenti su quanto previsto dal Modello medesimo.

Tutte le predette informative o richieste di chiarimento sono inviate all'OdV utilizzando uno dei canali tradizionali di cui al successivo par. 3.5.1.

Tutte le informazioni e la documentazione come sopra raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5 Segnalazioni di violazioni all'OdV

3.5.1 Canale tradizionale di segnalazione

Sono istituiti precisi obblighi gravanti sui Destinatari del Modello; in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il corretto funzionamento del Modello;
- tutti i Destinatari, compresi gli organi sociali, devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello o del Codice Etico da parte del Personale Interno;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

A tali fini sono istituiti appositi canali di segnalazione verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare i Destinatari possono comunicare con l'OdV tramite:

- indirizzo di posta elettronica dedicato: OdV-HbgGaming@hbg-gaming.it
- indirizzo di posta tradizionale: HBG Gaming – Organismo di Vigilanza, Via Cesare Pascarella n.7 - 00153 Roma

Le suddette modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Tutte le segnalazioni (e la relativa documentazione) come sopra raccolte devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

3.5.2 Segnalazioni tramite il sistema di Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, nel disciplinare il sistema di tutela per i lavoratori appartenenti al settore pubblico e privato che segnalano un illecito di cui abbiano avuto conoscenza durante il lavoro, ha aggiunto tre nuovi commi (comma 2-bis, 2-ter e 2-quater) all'art. 6 del Decreto, introducendo anche nel settore privato talune tutele (ad es. divieto di atti ritorsivi o discriminatori per i motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione e tutela della riservatezza del segnalante, etc.) nei confronti dei soggetti apicali e dei loro subordinati che segnalino condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio.

In particolare, ai sensi del predetto comma 2-bis dell'art. 6 i modelli di organizzazione gestione e controllo “prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”.

A tal fine, il presente Modello prevede, quale proprio requisito di idoneità, l'implementazione di una apposita Policy, che costituisce parte integrante dello stesso, rivolta ai soggetti apicali e al Personale Interno della Società.

Tale Policy disciplina il predetto sistema c.d. di *whistleblowing*, tramite il quale gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società o del Gruppo HBG, comunicano e segnalano, tramite apposito canale informatico, la mancata osservanza del Modello o del Codice Etico e/o la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 in relazione alle attività svolte dalla Società di cui abbiano avuto conoscenza in occasione dello svolgimento di attività lavorative per conto della medesima Società. Le modalità di accesso al sistema informatico dedicato al *whistleblowing* sono descritte nella Policy di Whistleblowing allegata al presente documento.

Il destinatario delle segnalazioni, come individuato nella Policy di Whistleblowing, in quanto organo deputato a ricevere le segnalazioni da parte dei soggetti indicati nella predetta Policy ed in conformità alle regole procedurali ivi contenute dallo stesso proposte e condivise, conduce l'istruttoria e procede alle verifiche e agli accertamenti del caso, anche per il tramite di altre funzioni aziendali o terzi, onde valutare la ricevibilità e la fondatezza delle segnalazioni ricevute ed informa gli organi sociali dei relativi esiti garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o discriminatori nei suoi confronti.

Il destinatario medesimo assicura altresì la predisposizione di un report periodico sulle segnalazioni ricevute, sugli esiti delle medesime nonché sui casi di archiviazione sempre assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante.

In caso segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave o che risultino manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti o la Società trovano applicazione per il segnalante le sanzioni disciplinari previste nell'apposito paragrafo del presente Modello.

SEZIONE QUARTA

4 Sistema sanzionatorio

4.1 Destinatari e apparato sanzionatorio e/o risolutivo

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che dovesse essere applicato in caso di assunzione di Dipendenti.

In particolare, in caso di (a) violazione delle disposizioni del Modello, delle sue procedure interne (ad esempio il mancato rispetto delle procedure, la mancata comunicazione delle informazioni richieste all'Organismo di Vigilanza, il mancato svolgimento dei controlli, etc.), del Codice Etico, del Decreto o di qualsivoglia altra disposizione penale in esso inclusa o (b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività in aree "a rischio" o (c) danneggiamento della Società o l'aver causato una situazione oggettiva di pericolo per i beni della stessa (gli "Illeciti Disciplinari") saranno applicabili i provvedimenti disciplinari per i Dipendenti previsti dal CCNL vigente e applicabile.

Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Nel caso in cui dovessero essere assunti dei dirigenti e questi ultimi dovessero commettere un illecito disciplinare, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che dovesse essere applicato in caso di assunzione di dirigenti. In particolare, in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Sanzioni nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da Amministratori o da Sindaci della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.).

Misure nei confronti di Collaboratori, Partner, Consulenti e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Partners o Consulenti o Fornitori che configuri un Illecito Disciplinare potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di

incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione automatica del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

Misure nei confronti di dipendenti di Società del Gruppo HBG che operano su mandato o nell'interesse di HBG Gaming

In caso Illeciti Disciplinari commessi da parte di risorse, appartenenti a società del Gruppo, che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Società, l'OdV di HBG Gaming informerà il proprio CdA. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate delle società del Gruppo HBG interessate, le quali valuteranno la situazione e, provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

4.2 Sanzioni in tema di segnalazioni all'OdV

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, lett. d) del Decreto, il Modello, deve prevedere nel proprio sistema disciplinare:

- (i) sanzioni nei confronti del soggetto segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate;
- (ii) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Di seguito si descrivono le sanzioni al riguardo previste.

(i) Sanzioni nei confronti del soggetto segnalante

Qualora a seguito di verifiche interne, la segnalazione concernente la commissione di un illecito o la violazione del Modello risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo in relazione all'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il CdA e/o la funzione aziendale a ciò incaricata (Organizzazione e Risorse Umane) darà corso alle azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Segnalante lavoratore dipendente

In caso di invio con dolo o colpa grave di segnalazioni false sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che dovesse essere applicato in caso di assunzione di Dipendenti.

Segnalante dirigente

Qualora dovessero essere assunti dei dirigenti e questi ultimi dovessero rendersi responsabili di invio di segnalazioni false con dolo o colpa grave, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dal CdA, in conformità a quanto previsto dal CCNL che dovesse essere applicato in caso di assunzione di dirigenti. In particolare, in caso di invio di segnalazioni false con dolo o colpa grave, che ledano irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Segnalante amministratore o sindaco

Qualora componenti del CdA o del Collegio Sindacale si rendano responsabili di invio di segnalazioni false con dolo o colpa grave, l'OdV informerà senza indugio gli organi sociali e i soci affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa e con lo statuto.

Segnalante soggetto terzo (ivi compresi i membri dell'OdV ed i collaboratori)

L'invio di segnalazioni false con dolo o colpa grave da parte dei soggetti terzi sopra indicati potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto all'osservanza del Modello e/o delle relative procedure oppure la risoluzione del rapporto e/o il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

Segnalante dipendente di Società del Gruppo HBG che opera su mandato o nell'interesse di HBG Gaming

In caso di invio di segnalazioni false con dolo o colpa grave commessa da parte di risorse, appartenenti a società del Gruppo HBG, che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Società, l'OdV di HBG Gaming informerà

il CdA. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate delle società del Gruppo HBG interessate, le quali valuteranno la situazione e, provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

(ii) Sanzioni nei confronti di chi viola le tutele del segnalante

La violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante ovvero il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del CCNL applicabile ovvero dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Violazione commessa dal lavoratore dipendente

In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante ovvero di compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante sono applicabili – fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che dovesse essere applicato in caso di assunzione di Dipendenti.

Violazione commessa dal dirigente

Qualora dovessero essere assunti dei dirigenti e questi ultimi dovessero rendersi responsabili di violazioni delle procedure previste in tema di tutela del segnalante, minacciando, adottando o attuando misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violando l'obbligo di riservatezza del segnalante, saranno applicabili nei confronti dei medesimi le misure ritenute più idonee dal CdA, in conformità a quanto previsto dal CCNL che dovesse essere applicato in caso di assunzione di dirigenti. In particolare, in caso di reiterate o gravi violazioni delle procedure previste in tema di tutela del segnalante, che ledano irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Violazione commessa da un amministratore o da un sindaco

Qualora componenti del CdA o del Collegio Sindacale si rendano responsabili di violazioni di procedure previste in tema di tutela del segnalante, tramite minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante, l'OdV informerà senza indugio gli organi sociali e i soci affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa e con lo statuto.

Violazione commessa da soggetto terzo (ivi compresi i membri dell'OdV ed i collaboratori)

La violazione di procedure previste in tema di tutela del segnalante, tramite minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante, da parte dei soggetti sopra indicati potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto all'osservanza del Modello e/o delle relative procedure oppure la risoluzione del rapporto e/o il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

Violazione commessa da un dipendente di Società del Gruppo HBG che opera su mandato o nell'interesse di HBG Gaming

In caso di violazione di procedure previste in tema di tutela del segnalante, tramite minaccia, adozione o attuazione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante o violazione dell'obbligo di riservatezza del segnalante, commessa da parte di risorse, appartenenti a società del Gruppo HBG, che operino, anche di fatto, su mandato e nell'interesse della Società, l'OdV di HBG Gaming informerà il CdA. Quest'ultimo, per il tramite delle strutture competenti della Società, comunicherà l'accaduto agli organi/strutture deputate delle società del Gruppo HBG interessate, le quali valuteranno la situazione e, provvederanno ad adottare le più opportune misure sanzionatorie, in base alle normative interne e locali.

SEZIONE QUINTA

5 Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE SESTA

6 Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, HBG Gaming ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito dalla Funzione Risorse Umane con i responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, HBG Gaming si impegna a:

- diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo (ad esempio, e-mail, intranet);
- organizzare specifici incontri formativi rivolti ai dipendenti della Società nell'ambito dei quali illustrare il D.Lgs. 231/2001 ed il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.



ALLEGATI

ALLEGATO A – FATTISPECIE DEI REATI

Sono elencati, di seguito, tutti i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto suddivisi per macrocategorie.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione o corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 – 320 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 898/1986).

Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari (art. 25 ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1, del Decreto):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

Reati transnazionali:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291 quater);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/90).

Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Reati di criminalità informatica (art. 24 bis del Decreto):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

Reati di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies del Decreto):

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse (art. 171, primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette (art. 171-ter, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotti dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies del Decreto):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).

Reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare” (art. 25-duodecies del Decreto):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis, D.lgs. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 401/1989).

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

ALLEGATO B – ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI DALL'ART 4 DEL D.LGS. 231/2001

Art. 7 “Reati commessi all'estero”

Punibilità incondizionata per il cittadino o lo straniero che commette all'estero:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- c) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alla propria funzione;
- e) ogni altro reato per il quale specifiche disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 “Delitto politico commesso all'estero”

Punibilità per il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico (ossia un delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino o ancora un delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici), su richiesta del Ministro della Giustizia o a querela della persona offesa se si tratta di reato perseguibile a querela di parte.

Si fa presente che non vi sono reati ex d.lgs. 231/2001 qualificabili come “delitti politici”.

Art. 9 “Delitto comune del cittadino all'estero”

Punibilità per il cittadino che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se questi si trova nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia ovvero a istanza o querela della persona offesa.

In entrambi i casi, se si tratta di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 “Delitto comune dello straniero all'estero”

Punibilità per lo straniero che, fuori dai casi indicati in precedenza commette all'estero un reato per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno: a) se questi si trova nel territorio dello Stato e vi sia b) la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero c) istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia se: a) si trova nel territorio dello Stato, b) si tratta di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, c) non è stata concessa l'estradizione o se non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto o da quello dello Stato a cui appartiene.



HBG GAMING S.R.L.

Sede legale: Via Cesare Pascarella 7, 00153 - Roma

www.hbg-gaming.it